

APPALTO SPECIFICO INDETTO DAL POLITECNICO DI MILANO PER L’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE MULTILOTTO AI SENSI DELL’ART. 59 D.LGS. 36/2023 PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA NON PROGRAMMABILE DA SVOLGERSI AI SENSI DELL’ART. 41 CO. 5 BIS D.LGS. 36/2023 NELL’AMBITO SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ID 6424083
LOTTO 1 - LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE DI EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI CIG BC5CC05BEF CUP D42B25002880005
LOTTO 2 - LAVORI DI MANUTENZIONE DI IMPIANTI TERMIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO E DI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CIG BC5CC06CC2 CUP D42B25002880005

CHIARIMENTI 13

D28) L'operatore economico ha intenzione di partecipare ad entrambi i lotti (consapevole dell'esistenza del sorteggio finale) in RTI.

Si chiede conferma che l'importo a base di gara per ciascun lotto, per formalizzare le quote di partecipazione dell'RTI sia di € 12.985.000,00.

R28) Come previsto all'art. 6 del Capitolato d'oneri “*Qualora un operatore economico risulti aver presentato offerta per entrambi i lotti, la stazione appaltante, all'esito della verifica della documentazione amministrativa di cui al par. 24, richiederà allo stesso, tramite la sezione “Comunicazioni” del Sistema, di confermare l'effettiva partecipazione a entrambi i lotti entro il termine assegnato. In caso di conferma, la stazione appaltante procederà mediante sorteggio al fine di individuare il lotto per il quale l'offerta sarà ammessa. In caso di mancata risposta nel termine assegnato, la stazione appaltante procederà comunque al sorteggio con le medesime modalità.*”

Pertanto, il sorteggio non è “finale”, ma sarà eseguito all'esito della verifica della documentazione amministrativa di cui al par. 24, a seguito della conferma effettiva circa la partecipazione a entrambi i lotti. In caso di conferma, la stazione appaltante procederà mediante sorteggio al fine di individuare il lotto per il quale l'offerta sarà ammessa.

Si precisa inoltre che il valore complessivo del contratto per ciascun lotto comprensivo di oneri per la sicurezza per rischio da interferenza è indicato nella Tabella n. 5 di cui all'art. 4 del Capitolato d'Oneri:

Lotto n.	Valore complessivo	Oneri della sicurezza per rischi da interferenza	Valore complessivo
1	12.985.000,00 €	€ 15.000,00	€ 13.000.000,00
2	12.985.000,00 €	€ 15.000,00	€ 13.000.000,00
Totale	25.970.000,00 €	€ 30.000,00	€ 26.000.000,00

D29) Spett.le Ente,

con la presente si chiede un chiarimento in merito a una possibile incongruenza riscontrata tra quanto previsto dal Disciplinare di gara e quanto riportato nella dichiarazione aggiuntiva AS relativa alle riduzioni della garanzia provvisoria.

In particolare, nella dichiarazione aggiuntiva si legge:

“DICHARA di beneficiare della seguente riduzione della garanzia a corredo dell’offerta ai sensi dell’articolo 106, comma 8 (compilare solo se di interesse) e inserisce le relative certificazioni nel FVOE e, in sede di prima applicazione dello stesso, anche a Sistema nella busta amministrativa:”

30% per il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;

50% in quanto qualificabile come micro, piccola o media impresa oppure facente parte di un raggruppamento di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese;

10% per aver presentato una fideiussione, emessa e firmata digitalmente e verificabile telematicamente sul sito internet dell’emittente;

10% per il possesso della certificazione SA 8000;

10% per il possesso della certificazione UNI EN ISO 14001/EMAS.

Si rileva, tuttavia, che tale indicazione sembrerebbe non essere coerente con quanto previsto dal Disciplinare di gara, nel quale la medesima riduzione risulterebbe indicata nella misura del 20%.

Pertanto, si chiede cortesemente di confermare se l’indicazione del 10% riportata nella dichiarazione aggiuntiva sia da considerarsi un mero refuso e se, conseguentemente, debba intendersi corretta come segue:

20% per aver presentato una fideiussione, emessa e firmata digitalmente e verificabile telematicamente sul sito internet dell’emittente;

10% per il possesso della certificazione SA 8000;

10% per il possesso della certificazione UNI EN ISO 14001/EMAS.

Si resta in attesa di un Vostro cortese riscontro, al fine di procedere alla corretta compilazione della documentazione di gara.

R29) Non si rileva nessuna incongruenza in quanto all'art. 12 del Capitolato d'oneri è previsto che:

- c) Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie:
 - gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche operanti con tecnologie basate su registri distribuiti;
 - verificabili telematicamente sul sito internet dell'emittente.
- d) Riduzione fino a un massimo del 20% in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi:

Tabella n. 6 - Riduzione possesso certificazioni

CERTIFICAZIONE	% RIDUZIONE
SA8000 - Certificazione social accountability 8000 o l'equivalente PAS 24000:2022 - Sistemi di gestione sociale (SMS)	10%
UNIENISO 14001 - Sistemi di gestione ambientale	10%

La riduzione di cui al punto d) è prevista fino a un massimo del 20% in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi.

Come previsto all'art. 106 c.8 del Codice "L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto ***fino ad un importo massimo del 20 per cento***, cumulabile con le riduzioni di cui al primo, secondo e terzo periodo, quando l'operatore economico possieda uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13, nei documenti di gara iniziali che fissano anche l'importo della riduzione, entro il limite massimo predetto."

Pertanto, come previsto dal sopra citato articolo la S.A. ha richiesto il possesso di entrambe le certificazioni per l'intera riduzione lasciando la possibilità di una riduzione minore nel caso di singolo possesso.

Si conferma inoltre la riduzione del 10% per il punto c).



D30) Spett.li

si chiede se per la partecipazione alla procedura indicata in oggetto si può ricorrere all' indicazione di una cooptata ed in caso di risposta affermativa si chiede se anch'essa dev'essere iscritta ad un bando SDA.

R30) Come previsto all'art. 68, comma 12 del d.lgs. 36/2023, se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

Pertanto, si conferma l'indicazione di una cooptata, al fine di garantire la più ampia partecipazione delle PMI.

Relativamente all'iscrizione ad un bando SDA si rimanda all'art. 6.1.2 del Capitolato d'onori del Bando istitutivo in cui è previsto che:

“Si fa presente che l'operatore economico, che non sia stato ammesso allo SDAPA al momento dell'invio di una lettera di invito, non potrà partecipare al relativo AS (neanche in forma raggruppata); ciò potrebbe avvenire sia nel caso in cui l'operatore abbia inoltrato la “Domanda di ammissione” successivamente all'invio della lettera di invito, sia nel caso in cui tale domanda sia stata inoltrata entro un termine inidoneo a consentire alla Consip l'esame della domanda stessa secondo la tempistica sopra descritta.

In tali casi Consip S.p.A. non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile del mancato invito.

Stante quanto precede e fermo restando quanto previsto al successivo paragrafo 6.5, a pena di esclusione può presentare offerta per un AS solo un operatore economico che risulti ammesso allo SDAPA - per la/e categoria/e oggetto dello stesso AS - al momento dell'invio della lettera di Invito e quindi invitato.

Tale regola si applica anche:

- agli RTI o Consorzi Ordinari o GEIE rispetto ad ogni operatore economico che ne fa parte (quali capogruppo mandatario, mandanti o consorziati);***
- ai Consorzi di cui all'art. 65 comma 2 lett. b), c) e d) del Codice e alle consorziate esecutrici;***
- ai Consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria di cui all'art. 66, comma 1, lett. g) del Codice e alle consorziate esecutrici;***

- *alle Aggregazioni con e senza personalità giuridica, rispetto tanto all'Aggregazione quanto a tutte le imprese retiste esecutrici;*
- *agli RTI che prevedano una combinazione delle forme precedenti (ad es. nel caso in cui in un RTI il mandatario o la mandante sia un Consorzio stabile che agisca con Consorziati esecutrici).*

Nel caso in cui presentino offerta, in qualsiasi forma ed in qualsiasi ruolo, operatori economici che non sono stati ammessi alla categoria oggetto di AS, al momento dell'invito per il singolo AS, essi saranno esclusi dalla gara unitamente ai soggetti (Raggruppamenti, Consorzi ordinari, Consorzi stabili, ecc.) con i quali essi partecipano.

Pertanto, non essendo previste deroghe e facendo parte la cooptata del raggruppamento, la cooptata deve essere stata ammessa allo SDAPA al momento dell'invio della lettera di invito.

Per ulteriori chiarimenti in merito alle procedure e modalità di ammissione al sistema dinamico, la Stazione Appaltante invita a contattare direttamente il soggetto gestore del sistema, ovvero CONSIP S.p.A.

D31) Spett.li

con riferimento in oggetto siamo a chiedere se un consorzio che ha ricevuto l'invito può indicare una consorziata esecutrice iscritta ad un bando SDA (es: SERVIZI)

R31) L'ammissione dev'essere relativa al Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per l'affidamento dei Lavori di Manutenzione (con la possibilità dell'affidamento congiunto di servizi di progettazione e dell'esecuzione di lavori di manutenzione), di cui alla determina pubblicata sul sito www.consip.it.

D32) Gent.le SA,

sono a richiedere conferma che l'iscrizione richiesta, Lotto 1 e Lotto2, per la cat. Merceologica: Lavori di manutenzione impianti ed edilizia

R32) Si conferma, Categoria "Lavori di manutenzione impianti ed edilizia".

D33) Si chiede conferma che il ribasso percentuale offerto andrà applicato all'intera voce di listino (comprensiva di manodopera, spese generali e utile) e non alla sola quota di spese generali e utile di impresa.

R33) Ai prezzi desunti dai listini di cui all'art. 2.5 del Capitolato Tecnico verrà applicata una riduzione pari allo sconto offerto in sede di gara.



Lo sconto di gara sarà applicato al valore di listino al netto della voce “Rapporto RU” (a.s. Prezzo 7.400,00 € * (1 - Rapporto RU 20%) = 5.920,00 € valore a cui sarà applicato lo sconto).

A titolo esemplificativo si riporta l'esempio di cui all'art. 2.5 del Capitolato Tecnico:

Prezzo= 7.400,00 €

Rapporto RU= 20 %

Costi diretti al netto della manodopera + Costi indiretti (spese generali) + Profitto (utile di impresa) (Valore a cui sarà applicato lo sconto) = 5.920,00 €

Costo della manodopera = 1.480 €

Sconto offerto in sede di gara: 10%

L'importo netto risultante per opera compiuta svolta in orario diurno feriale sarà così calcolato:

- $5.920,00 \text{ €} * (1 - 10\%) = 5.328 \text{ €}$ quota “COSTI AL NETTO DELLA MANODOPERA” al netto dello sconto

- 1.480,00 € Costo della manodopera

Totale prezzo netto = 6.808,00 €

D34) Si chiede conferma che, in caso di attività di pura manodopera, il ribasso percentuale offerto andrà applicato sull'intera voce di listino e non alla sola quota di spese generali e utile di impresa.

R34) Si veda il chiarimento R33).

Il RUP